Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DELL'11 AGOSTO 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1984, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4094)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **442.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « malattia » *è inserita l'altra*: « indennizzata »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.

6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 »;

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis* - 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

Art. 1-*ter* - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento " Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1984, numero 64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI — ZAMBERLETTI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 17 *agosto* 1984.

LEGGE 4 agosto 1984, n. **443.**

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1984.

Dotazione numerica e livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e prestiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, secondo cui la Cassa depositi e prestiti ha un proprio ruolo di personale, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza;

Visto che il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha deliberato sull'argomento nelle sedute del 6 e del 16 marzo 1984;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 31 maggio 1984;

Ritenuto di dover determinare con proprio decreto la dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e prestiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti è composto di ventotto unità. Esso si articola in tre livelli ed ha le seguenti dotazioni e qualifiche:

Livello	Dotazione	Qualifica
A	2	Vice direttore generale Capo dipartimento
B	7	Capo servizio
C	19	Dirigente
Totale . .	28	

Al vice direttore generale potranno essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche le funzioni di capo dipartimento.

Art. 2.

Il ruolo del restante personale della Cassa depositi e prestiti è composto da settecentocinquanta unità. Esso si articola in cinque livelli con le seguenti rispettive dotazioni:

Livelli	Dotazione
1	75
2	220
3 4	370
5	85
Totale . . .	750

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel terzo comma dell'art. 15 della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, ciascun dipendente prenderà posto nei rispettivi livelli secondo le seguenti equipollenze:

Ordinamento statale	Ordinamento della Cassa depositi e prestiti
Dirigenti:	
Dirigente superiore	Capo servizio
Primo dirigente	Dirigente
Impiegati:	
Livelli 1, 2 e 3	Livello 1
Livelli 4 e 5	Livello 2
Livello 6	Livello 3
Livello 7	Livello 4
Livello 8	Livello 5

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

GORIA

(4254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1984.

Nomina del sindaco di Napoli a commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 82 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, concernenti la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana del comune di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985 il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1984, con il quale l'on. dott. Vincenzo Scotti sindaco di Napoli è stato nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli;

Considerato che il consiglio comunale di Napoli ha proceduto in data 2 agosto 1984 alla elezione del nuovo sindaco nella persona dell'avv. Mario Forte;

Decreta:

Il sindaco di Napoli, avv. Mario Forte è nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219/81 citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Presidente: CRAXI

(4277)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla Comar assicurazioni S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 13 novembre 1981 della Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nel ramo cauzione;

Vista la lettera in data 31 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione limitatamente agli affari italiani nel ramo cauzione.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4215)

DECRETO 4 agosto 1984.

Autorizzazione alla Universo vita S.p.a., in Bologna, ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1983 della « Universo assicurazioni vita S.p.a. », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo vita, le operazioni di capitalizzazione e la relativa riassicurazione;

Vista la lettera in data 18 marzo 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Vista la lettera in data 31 luglio 1984, n. 420668, con la quale l'ISVAP ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che l'« Universo vita S.p.a. », con sede in Bologna, ha proceduto in data 30 luglio 1984 al versamento dei cinque decimi dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 7 giugno 1984;

Decreta:

La « Universo vita S.p.a. », con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo vita, le operazioni di capitalizzazione e la relativa riassicurazione.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4214)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984, a quattro anni, emessi per lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 717251/66-AU-55 in data 16 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, registro n. 50 Tesoro, foglio n. 345, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1984, a quattro anni, fino all'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 206107/66-AU-55 in data 11 febbraio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 16 dicembre 1983, ad accertare in nominali lire 2.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 16 dicembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1984 - rimborsabili il 1° gennaio 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1984
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 244

(4133)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **444.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in San Bonifacio.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza 31 gennaio 1981, integrato con altro decreto 1° aprile 1983 e con dichiarazione 2 febbraio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in località Praissola del comune di San Bonifacio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 389

DECRETO 11 maggio 1984, n. **445.**

Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una porzione di fabbricato sito in Amelia (Terni), via della Piaggiola, 2, di catastali piani 2 e vani 6, del valore di L. 30.000.000 valutato dall'ufficio tecnico erariale di Terni, disposta da suor Pia Epifani con atto 12 giugno 1981, n. 14714/5103 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Spagnoli, notaio in Amelia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1984
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO 17 maggio 1984, n. **446.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Donato vescovo e martire », in San Donà di Piave.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 25 dicembre 1978, integrato con due dichiarazioni in data 15 dicembre 1982 e 23 gennaio 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Donato vescovo e martire », in frazione Calvecchia del comune di San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO 17 maggio 1984, n. **447.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione dell'abbazia Nullius dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane, in Roma, e del nuovo ordinamento giuridico pastorale della stessa.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la costituzione apostolica di S.S. il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in data 25 marzo 1981, integrata da due decreti della Sacra Congregazione per i vescovi in data 28 febbraio e 10 giugno 1983, relativa alla soppressione della abbazia Nullius dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane, in Roma, con: l'assegnazione del territorio delle parrocchie del tratto toscano dell'abbazia nei comuni di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Capalbio, tutti della provincia di Grosseto, alla diocesi di Sovana-Pitigliano; l'assegnazione del territorio delle parrocchie di S. Oreste e di Ponzano Romano negli omonimi comuni della provincia di Roma, alla diocesi di Civita Castellana; l'assegnazione del territorio della parrocchia di Monterosi nell'omonimo comune (Viterbo), alla diocesi di Nepi; l'assegnazione del territorio dell'abbazia nel comune di Roma al vicariato di Roma; il mutamento del titolo della diocesi di Sovana-Pitigliano in Sovana-Pitigliano-Orbetello; l'elevazione della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Orbetello (Grosseto), alla dignità di chiesa concattedrale; e la devoluzione del patrimonio: alla mensa vescovile di Sovana-Pitigliano-Orbetello il palazzo abbaziale di Orbetello (Grosseto), descritto e valutato in L. 975.000.000 nella perizia in data 20 aprile 1982 del perito Bruno Rosi; al beneficio parrocchiale dei SS. Lorenzo e Mamiliano, in Isola del Giglio (Grosseto), la chiesa parrocchiale omonima e l'annessa casa canonica; alla fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana S. Maria ad Rupes », con sede in Civita Castellana (Viterbo), il palazzo abbaziale di Ponzano Romano (Roma), descritto e valutato in L. 276.200.000 nella perizia giurata 14-27 dicembre 1982 del geometra Giuseppe Boldrini, vari locali e appartamenti siti in S. Oreste (Roma), piazza Principe di Piemonte numeri 6, 7, 8 e 9, e corso Umberto I, numeri 1, 2 e 4, descritti e complessivamente valutati in lire 95.500.000 nella perizia giurata 9 febbraio 1983 dell'arch. Mauro Carpiceci.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 10

DECRETO 17 maggio 1984, n. **448.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Erasmo », in Genova-Quinto.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « S. Erasmo », in Genova-Quinto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 394

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2102/84 della commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2103/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2104/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 2105/84/CECA della commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica la decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2106/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2107/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2108/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che fissa le norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca.

Regolamento (CEE) n. 2109/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1768/84, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2110/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2111/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2112/84 della commissione, del 23 luglio 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 194 *del* 24 *luglio* 1984

(186/C)

Regolamento (CEE) n. 2113/84 della commissione, del 17 luglio 1984, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1983-84.

Decisione n. 2114/84/CECA della commissione, del 23 luglio 1984, che fissa i tassi corretti di riduzione per il terzo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 2115/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2116/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2117/84 della commissione, del 20 luglio 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2118/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2183/81, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2119/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1828/84 che fissa gli adeguamenti eccezionali dei prelievi e delle restituzioni fissati in anticipo cui si deve procedere nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2120/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Regione.

Regolamento (CEE) n. 2121/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2122/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2123/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 25 *luglio* 1984

(187/C)

Regolamento (CEE) n. 2124/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 2/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia.

Regolamento (CEE) n. 2125/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi.

Regolamento (CEE) n. 2126/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1972/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi.

Regolamento (CEE) n. 2127/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2128/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati alla alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2129/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2130/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2131/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2132/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2133/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2134/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 2135/84 della commissione, del 25 luglio 1984, recante decima modifica del regolamento (CEE) numero 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2136/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2137/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2138/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2139/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2140/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2141/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2142/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2143/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2144/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 2145/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la decima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 2146/84 della commissione, del 25 luglio 1984, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2147/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Pubblicati nel n. L 196 *del* 26 *luglio* 1984

(188/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Salvatore Maricchiolo di Misterbianco (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuova Zuculin ex Eppinger, divisione alimentare in Trieste, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vikitalia di Castelpiano (Grosseto), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nova Rico, in Impruneta (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Domopac di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nova Rico di Impruneta (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla cartiera Cadidavid di Cadidavid (Verona), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla cartiera Cadidavid di Cadidavid (Verona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti con sede in Napoli e stabilimenti in Bari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti con sede in Napoli e stabilimenti in Bari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Laives (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cereal molitoria catanese, in Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Giupponi & C. di Brembilla (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industriali S.r.l. Loreo di Loreo (Rovigo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati il 30 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Negrello munizioni di Este (Padova), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati il 2 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Negrello munizioni di Este (Padova), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta IST - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pelletteria Malusardi di Borghetto Barbera (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Saila di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative e per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 30 aprile 1984 al 28 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti in S. Maurizio Canavese e Ciriè (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Finterm di Grugliasco (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretri e C., manifatture di Borgomanero (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati Casa di Gallarate (Varese), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital di Pomezia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Munari Fondo, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Napoli) e Bellinzago (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società cooperativa Itame Termic di Ardea (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Giupponi & C. di Brembilla (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industriali S.r.l. Loreo di Loreo (Rovigo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Negrello Munizioni di Este (Padova), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cereal Molitoria Catanese di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecniomnia sud di Cassino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1984, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica annua spettante al presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, al lordo delle ritenute erariali, è pari al costo aziendale — riferito agli elementi retributivi contrattuali annui fissi comuni, con esclusione di quelli aventi carattere di discrezionalità, relativi ai direttori centrali dell'ENEL — moltiplicato per il coefficiente 1,90.

L'indennità così determinata riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, comprese le spese di rappresentanza.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1984, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica annua spettante al vice presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, al lordo delle ritenute erariali, è pari al costo aziendale — riferito agli elementi retributivi contrattuali annui fissi comuni, con esclusione di quelli aventi carattere di discrezionalità, relativi ai direttori centrali dell'ENEL — moltiplicato per il coefficiente 1,30.

L'indennità così determinata riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, comprese le spese di rappresentanza.

(4247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 7 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1792,500	1792,500	1792,80	1792,500	1729,50	1792,50	1792,500	1792,500	1792,500	—
Marco germanico	613,900	613,900	614,40	613,900	613,90	613,90	614 —	613,900	613,900	—
Franco francese	200,160	200,160	200,50	200,160	200,10	200,16	200,210	200,160	200,160	—
Fiorino olandese	544,300	544,300	544,70	544,300	543,85	544,30	545 —	544,300	544,300	—
Franco belga	30,439	30,439	30,43	30,439	30,35	30,43	30,449	30,439	30,439	—
Lira sterlina	2342 —	2342 —	2347 —	2342 —	2339,80	2342 —	2346 —	2342 —	2342 —	—
Lira irlandese	1890,600	1890,600	1894 —	1890,600	1880,80	1890,60	1891,500	1890,600	1890,600	—
Corona danese	168,200	168,200	168,30	168,200	168,22	168,20	168,440	168,200	168,200	—
E.C.U.	1376,800	1376,800	1375 —	1376,800	1373,75	1376,80	1376,300	1376,800	1376,800	—
Dollaro canadese	1367,500	1367,500	1370 —	1367,500	1366,37	1367,50	1367,500	1367,500	1367,500	—
Yen giapponese	7,336	7,336	7,35	7,336	7,32	7,33	7,337	7,336	7,336	—
Franco svizzero	727,300	727,300	727,75	727,300	727,80	727,30	727,500	727,300	727,300	—
Scellino austriaco	87,381	87,381	87,49	87,381	87,40	87,38	87,420	87,381	87,381	—
Corona norvegese	213,900	213,900	214,25	213,900	213,80	213,90	214 —	213,900	213,900	—
Corona svedese	212,580	212,580	212,75	212,580	212,35	213,58	213,100	212,580	212,580	—
FIM	292,700	292,700	293,25	292,700	293 —	292,70	293,700	292,700	292,700	—
Escudo portoghese	11,860	11,860	11,87	11,860	11,90	11,86	11,930	11,860	11,860	—
Peseta spagnola	10,863	10,863	10,86	10,863	10,85	18,86	10,895	10,863	10,863	—

Media dei titoli del 7 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	64,900
» 6 % » » 1970-85 .	92,150
» 6 % » » 1971-86 .	89,400
» 6 % » » 1972-87 .	89,350
» 9 % » » 1975-90 .	90 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,250
» 10 % » » 1977-92 .	98 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » 1-8-1982/84 19 % .	94,450
» » » TR 2,5% 1983/93	101,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	99,920
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,025
» » » » 1-10-1982/84 .	100,250
» » » » 1-11-1982/84 .	100,550
» » » » 1-12-1982/84 .	100,375
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,425
» » » » 1- 5-1983/85 .	101 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,625
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86 .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,300
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,150
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,250
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,300
» » » » 1-10-1983/86 .	100,175
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,800
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,300
» » » » 1-11-1983/87 .	101,125
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,400
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,550
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 5-1982/84 .	101,125
» » » » 1-11-1983/88 .	101,175
» » » » 1-12-1983/90 .	101,300
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,350
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,250
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,675
» » » 17 % 1- 7-1985 .	102 —
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,250
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,700
» » » » 1983/90 11,50 %	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1792,500	Lira irlandese	1891,050	Scellino austriaco	87,400
Marco germanico	613,950	Corona danese	168,320	Corona norvegese	213,950
Franco francese	200,185	E.C.U.	1376,550	Corona svedese	212,840
Fiorino olandese	544,650	Dollaro canadese	1367,500	FIM	293,200
Franco belga	30,444	Yen giapponese	7,336	Escudo portoghese	11,895
Lira sterlina	2344 —	Franco svizzero	727,400	Peseta spagnola	10,879

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi dell'8 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1790,500	1790,500	1791 —	1790,500	1791,02	1791,02	1791,540	1790,500	1790,500	1790,50
Marco germanico	614 —	614 —	614,40	614 —	613,65	614,30	614,600	614 —	614 —	614 —
Franco francese	200,170	200,170	199,85	200,170	200,10	200,16	200,150	200,170	200,170	200,17
Fiorino olandese	544,880	544,880	545,25	544,880	543,85	544,91	544,950	544,880	544,880	544,88
Franco belga	30,384	30,384	30,40	30,384	30,35	30,38	30,380	30,384	30,384	30,38
Lira sterlina	2337,500	2337,500	2340 —	2337,500	2339,80	2337,42	2337,350	2337,500	2337,500	2337,50
Lira irlandese	1889,500	1889,500	1893 —	1889,500	1888,80	1890 —	1890,500	1889,500	1889,500	—
Corona danese	168,310	168,310	168,30	168,310	168,22	168,30	168,300	168,310	168,310	168,31
E.C.U.	1375,900	1375,900	1376 —	1375,900	1376,55	1375,35	1374,800	1375,900	1375,900	1375,90
Dollaro canadese	1372,600	1372,600	1375 —	1372,600	1366,37	1372,55	1372,500	1372,600	1372,600	1372,60
Yen giapponese	7,329	7,329	7,31	7,329	7,32	7,32	7,326	7,329	7,329	7,32
Franco svizzero	728,300	728,300	729 —	728,300	727,80	728,05	727,800	728,300	728,300	728,30
Scellino austriaco	87,394	87,394	87,40	87,394	87,40	87,41	87,440	87,394	87,394	87,39
Corona norvegese	213,940	213,940	214,25	213,940	213,80	214,02	214,110	213,940	213,940	213,94
Corona svedese	212,740	212,740	212,75	212,740	212,35	212,73	212,720	212,740	212,740	212,74
FIM	293 —	293 —	293 —	293 —	293 —	293 —	293 —	293 —	293 —	—
Escudo portoghese	11,880	11,880	11,87	11,880	11,90	11,91	11,940	11,880	11,880	11,88
Peseta spagnola	10,843	10,843	10,85	10,843	10,85	10,84	10,843	10,843	10,843	10,84

Media dei titoli dell'8 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,150
» 6% » » 1971-86	89,400
» 6% » » 1972-87	89,350
» 9% » » 1975-90	90 —
» 9% » » 1976-91	88,250
» 10% » » 1977-92	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » 1-8-1982/84 19%	94,450
» » » TR 2,5% 1983/93	101,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	99,925
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	100,100
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,500
» » » » 1- 1-1983/85	100,375
» » » » 1- 2-1983/85	100,500
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,475
» » » » 1- 6-1983/85	101,400
» » » » 1- 1-1982/86	101,650
» » » » 1- 3-1982/86	101,775
» » » » 1- 5-1982/86	101,600
» » » » 1- 6-1982/86	101,775
» » » » 1- 7-1982/86	101,725
» » » » 1- 8-1982/86	102,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86	101,675
» » » » 1-10-1982/86	101,400
» » » » 1-11-1982/86	101,425
» » » » 1-12-1982/86	101,675
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1983/86	100,225
» » » » 1- 9-1983/86	100,325
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	101,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,350
» » » » 1-10-1983/88	100,125
» » » » 1-11-1983/88	101,150
» » » » 1-12-1983/90	101,350
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,350
» » » 18% 1- 1-1985	101,400
» » » 17% 1- 5-1985	101,600
» » » 17% 1- 7-1985	102,050
» » » 17% 1-10-1985	102,350
» » » 16% 1- 1-1986	101,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	99,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1791,020
Marco germanico	614,300
Franco francese	200,160
Fiorino olandese	544,915
Franco belga	30,382
Lira sterlina	2337,425
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	168,305
E.C.U.	1375,350
Dollaro canadese	1372,550
Yen giapponese	7,327
Franco svizzero	728,050
Scellino austriaco	87,417
Corona norvegese	214,025
Corona svedese	212,730
FIM	293 —
Escudo portoghese	11,910
Peseta spagnola	10,843

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Affidamento di incarico di studio all'on. prof. Gianfranco Merli. (Ordinanza n. 304/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che il predetto decreto affida al Ministro per il coordinamento della protezione civile anche il compito di potenziare l'attività di ricerca scientifica nel settore delle calamità prevedendo particolari forme di contribuzione;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di esperti per dare la più proficua attuazione all'art. 9 del citato decreto-legge n. 159/1984;

Visto il contributo determinante apportato dall'on. prof. Gianfranco Merli nel campo della lotta all'inquinamento di origine sia urbano che industriale e considerata l'alta specializzazione del prof. Merli nel settore della previsione e della prevenzione delle calamità naturali che ha determinato la sua partecipazione, in qualità di vice presidente, alla consulta del mare e l'apporto della sua preparazione ed esperienza al Comitato interministeriale per l'ambiente - C.I.P.A.;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' affidato all'on. prof. Gianfranco Merli l'incarico di partecipare alla elaborazione del provvedimento previsto dal comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 159/1984, di svolgere attività di consulenza per l'attuazione del comma 4 dello stesso art. 9, nonché di svolgere studi e avanzare proposte per rendere quanto più funzionale possibile l'attività di coordinamento del Ministro in relazione alla attuazione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 9 del citato decreto-legge n. 159/1984.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso da corrispondere al prof. Merli e il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4244)

Modificazione all'art. 2 dell'ordinanza n. 197/FPC/ZA del 2 maggio 1984 concernente delega al provveditore alle opere pubbliche per la Campania per le verifiche tecniche ed interventi di somma urgenza e di riattazione in ordine ai fabbricati di Napoli compresi nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. (Ordinanza numero 312/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 197/FPC/ZA del 2 maggio 1984;

Vista la nota n. 71/RIS del 24 luglio 1984 del provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Ravvisata l'opportunità di sostituire il dott. Renato Carelli, nell'incarico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 197/FPC/ZA del 2 maggio 1984, con il dott. Omero Romano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' revocato l'incarico conferito al dott. ing. Renato Carelli, primo dirigente tecnico dell'amministrazione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197/FPC/ZA del 2 maggio 1984.

Art. 2.

In sostituzione del dott. ing. Renato Carelli è designato il dirigente superiore dott. Omero Romano per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 197/FPC/ZA del 2 maggio 1984.

Il dott. Omero Romano è autorizzato a svolgere le funzioni attribuitegli ai sensi della presente ordinanza anche nelle more del rilascio del nulla-osta del Ministero di appartenenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4245)

Concessione di contributi straordinari ad esercenti attività artigianali, commerciali e terziarie in genere per sistemazione autonoma. (Ordinanza n. 313/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che gli esercenti attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, che hanno avuto i locali danneggiati a causa del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e che sono stati colpiti da ordinanze di sgombero, per continuare l'attività, hanno assunto in locazione altro locale idoneo;

Ritenuto opportuno concedere ai titolari dei cennati esercizi contributi per far fronte alle spese di assunzione in locazione dei locali predetti, limitatamente al periodo necessario alla riattazione dell'immobile danneggiato ove veniva svolta la attività artigianale, commerciale e terziaria;

Sulla proposta della Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria:

Dispone:

Art. 1.

Ai titolari di esercizi artigianali, commerciali e terziari in genere colpiti da ordinanze di sgombero per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e che abbiano trovato una sistemazione alternativa è concesso, a domanda, un contributo straordinario erogato dai prefetti delle province interessate per il periodo necessario alla riattazione degli immobili danneggiati.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza di sgombero e del contratto di locazione, debitamente registrato, stipulato in data successiva all'ordinanza di sgombero.

Il contributo di cui al primo comma della presente ordinanza è commisurato in ragione del trenta per cento del canone di locazione, risultante dal contratto registrato, ed è erogato dal sindaco.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare che non gode, né abbia goduto di alcuna provvidenza e che in ogni caso rinuncia a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile con le somme messe a disposizione dei prefetti di Isernia, L'Aquila, Frosinone, Caserta, Pescara e Chieti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di filosofia del diritto . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4299)

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Concorso a due posti di operatore (guardaparco) nel ruolo tecnico

L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, via della Rocca n. 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 (due) posti di operatore tecnico (guardia del Parco) in prova. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammisione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (tel. 011-871187).

(4270)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 219 del 9 agosto 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza: **Nuova data della prova scritta del concorso, per esami, ad otto posti di applicato aggiunto.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227